

Commissione per la verifica e la revisione dei Collegi Elettorali

nominata dai Presidenti delle Camere
ai sensi dell'art.7, comma 4, della legge n. 276 del 4 agosto 1993,
recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica,
e ai sensi dell'art.7, comma 6, della legge n. 277 del 4 agosto 1993,
recante nuove norme per l'elezione della Camera dei Deputati

RELAZIONE FINALE

Roma, 10 ottobre 2005

1. Premessa

Il procedimento di revisione dei collegi elettorali è disciplinato dall'art. 7, comma 4, della legge n. 276 del 4 agosto 1993 recante "Norme per l'elezione del Senato della Repubblica" e dall'art. 7, comma 6, della legge n. 277 del 4 agosto 1993 recante "Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati". In particolare, l'articolo 7, comma 6, della legge n. 277 del 1993 prevede che la revisione dei collegi elettorali sia avviata in maniera ordinaria dopo ogni censimento generale della popolazione, o "nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero". A tal fine viene previsto che i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nominino una Commissione tecnica incaricata di formulare le indicazioni per la verifica e la revisione dei collegi elettorali.

In data 30 luglio 2003, i Presidenti delle Camere hanno nominato una Commissione composta dal Presidente dell'Istat, Prof. Luigi Biggeri, che la presiede, e dai membri: Prof. Filippo Andreatta, On. Giuseppe Calderisi, Prof. Andrea Cammelli, Prof. Paolo Feltrin, Prof. Antonio Golini, Prof. Massimo Livi Bacci, Prof. Giorgio Lombardi, Prof. Stefano Mannoni¹, On. Virginiangelo Marabini, Prof. Ornello Vitali².

La Commissione si è riunita per la prima volta il 4 novembre 2003, ha lavorato in sede di gruppi di lavoro e in sedute plenarie, con il supporto di un gruppo di lavoro interno all'Istat³. Dopo 13 sedute plenarie, i lavori della Commissione si sono conclusi il 10 ottobre 2005.

2. I motivi della revisione dei collegi elettorali

La revisione dei collegi elettorali si è resa necessaria per: a) l'istituzione della "circoscrizione Estero"; la variazione di popolazione legale sulla base del censimento della popolazione del 2001: b.1) a livello di circoscrizioni per la Camera e di regioni per il Senato; b.2) a livello di collegi elettorali; tali aspetti vengono illustrati di seguito in dettaglio.

a) Il sistema elettorale attualmente in vigore discende da norme costituzionali e da leggi elettorali che regolano le procedure di elezione e di assegnazione di 630 seggi alla Camera dei deputati e di 315 seggi al Senato della Repubblica. Con l'istituzione della "circoscrizione

¹ In data 10 maggio 2005 il Prof. Stefano Mannoni ha rassegnato le dimissioni per sopravvenuta incompatibilità.

² In data 9 luglio 2005 il Prof. Ornello Vitali è deceduto.

³ Il gruppo di lavoro Istat, incaricato di garantire il supporto tecnico, organizzativo e giuridico-amministrativo alla Commissione e di effettuare tutte le elaborazioni necessarie è stato così composto: Alessandra Ferrara, ricercatore, con funzioni di coordinatore; Francesca Maria Macioce, primo tecnologo, Pina Ticca, tecnologo; Alessandro Cimbelli, tecnologo; Antonella Gigantino, collaboratore tecnico enti di ricerca; Paola Patteri, collaboratore tecnico enti di ricerca; Francesco Ottone, collaboratore tecnico enti di ricerca; Gerardo Forte, collaboratore tecnico enti di ricerca; Maria Vittoria Bruni, collaboratore tecnico enti di ricerca.

Estero⁴ per consentire l'esercizio del diritto di voto degli elettori italiani residenti all'estero, la Costituzione ha riservato a questo fine 12 seggi alla Camera (art. 56, comma 2) e 6 seggi al Senato (art. 57, comma 2). Ne consegue che si riducono a 618 i seggi da assegnare alle 27 circoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati e a 309 i seggi da assegnare alle 20 regioni per l'elezione del Senato della Repubblica. Nell'ambito di ciascuna circoscrizione per la Camera e di ciascuna regione per il Senato, i seggi vengono assegnati per il 75% in collegi uninominali e per il restante 25% con riparto proporzionale⁵ (invece tutti i seggi della circoscrizione Estero sono ripartiti con metodo proporzionale).

La Commissione ha di conseguenza provveduto ad individuare i criteri con cui calcolare il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione della Camera dei deputati e a ciascuna regione del Senato della Repubblica, procedendo ad interpretare le disposizioni di cui all'art. 22 della legge n. 459 del 2001 recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero", come specificato nel successivo paragrafo 3.

In data 3 dicembre 2003, la Commissione ha inviato una lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, indicando la propria interpretazione dell'articolo 22 e, conseguentemente, la propria proposta di calcolo dei seggi spettanti (vedi allegato a). Sullo stesso argomento, il 26 febbraio 2004, si è svolta presso la Commissione I Affari Costituzionali della Camera dei deputati un'audizione del Presidente dell'Istat, Prof. Luigi Biggeri, Presidente della Commissione, che ha consegnato una relazione avente ad oggetto la verifica e la revisione dei collegi elettorali (vedi allegato b). A seguito dell'audizione, la Commissione è rimasta in attesa di determinazioni o indicazioni da parte del Parlamento in merito al procedimento da seguire nella revisione dei collegi uninominali, pur continuando ad effettuare le previste elaborazioni.

La Commissione I Affari Costituzionali della Camera dei deputati ha proseguito l'attività istruttoria sul tema con altre audizioni nel mese di maggio 2005.

Il 12 maggio 2005, la Commissione ha provveduto ad investire nuovamente della questione interpretativa relativa all'articolo 22 della legge n. 459 del 2001 i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri nonché i Presidenti delle competenti Commissioni parlamentari, comunicando nel contempo che avrebbe ripreso i lavori di revisione dei collegi uninominali 2005 sulla base della propria interpretazione (vedi allegato c).

b.1) Sulla base del principio che "Il voto è personale ed uguale, libero e segreto..." (art.48 Cost.), la Costituzione stabilisce le norme per l'assegnazione dei seggi per l'elezione dei

⁴ Legge costituzionale n. 1 del 17 gennaio 2000 nonché legge n. 459 del 27 dicembre 2001.

rappresentanti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Gli articoli 56 e 57 della Costituzione indicano che il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione o regione sia stabilito in maniera proporzionale alla relativa popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, fatte salve alcune deroghe esplicitamente indicate nel testo costituzionale.

La determinazione della popolazione legale al 2001, sulla base dei dati ufficiali del censimento generale della popolazione del 2001, contenuta nel dPCM del 2 aprile 2003 rende necessaria l'operazione di verifica dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione per la Camera e a ciascuna regione per il Senato, sulla base della rispettiva popolazione legale.

Tenuto conto dei risultati del censimento della popolazione del 2001, le circoscrizioni per la Camera dei deputati interessate a variazioni positive o negative dei seggi spettanti sono complessivamente 10; le regioni per il Senato della Repubblica interessate a variazioni positive o negative dei seggi spettanti sono complessivamente 5.

b.2) L'art. 7 della legge n. 276 del 4 agosto 1993 e l'art. 7 della legge n. 277 del 4 agosto 1993 prevedono che la popolazione di ciascun collegio, sia per la Camera che per il Senato, non possa discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione o della regione di oltre il 10% in eccesso o in difetto⁶. In caso di superamento di tali soglie, è necessario intervenire con opportune operazioni di revisione dei confini del collegio per riportarlo in soglia.

I collegi della Camera dei Deputati risultati fuori soglia sono 128; i collegi del Senato della Repubblica risultati fuori soglia sono 61. Il massimo scostamento superiore rispetto al valore medio è stato registrato nel collegio 151011 Giugliano in Campania della circoscrizione Campania 1 (+ 43.056 abitanti, pari a + 36.59%); il massimo scostamento inferiore rispetto al valore medio è stato registrato nel collegio 121001 Roma centro della circoscrizione Lazio 1 (- 31.134 abitanti, pari a - 26.08%).

3. La determinazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione per la Camera e a ciascuna regione per il Senato

L'articolo 22, commi 1 e 2, della legge n. 459 del 27 dicembre 2001 stabilisce che per la determinazione del numero di seggi da assegnare alla circoscrizione Estero si applichino gli

⁵ Con i diversi criteri di arrotondamento previsti dal d. lgs. n. 533 del 20 dicembre 1993, "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica" e dal DPR n. 361 del 30 marzo 1957 e successive modifiche ed integrazioni "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati".

⁶ Nel caso del Trentino Alto Adige tutti i collegi per l'elezione alla Camera dei Deputati rispettano le soglie di legge di +/- 15% previste dal legislatore per la tutela delle minoranze linguistiche (legge 277/93, art. 7, comma 1, lettera b).

articoli 56, comma 4 e 57, commi 3 e 4 della Costituzione "... fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione (regione) già definiti in applicazione della legge elettorale vigente".

L'interpretazione della Commissione è che ai fini dell'attribuzione dei seggi alla circoscrizione Estero, la riduzione del numero dei seggi spettanti alle circoscrizioni e regioni del territorio nazionale vada ad incidere solo sul numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale (e non su quelli da assegnare nei collegi uninominali).

Nelle tabelle 1-4 sono indicati i risultati delle elaborazioni effettuate per dare attuazione all'articolo 22 della legge n. 459 del 2001:

- a) calcolo dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione e regione sulla base dei relativi totali stabiliti dagli articoli 56 e 57 della Costituzione, che dispongono che la distribuzione dei seggi avvenga in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione/regione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. I totali si ottengono dividendo il numero degli abitanti quale risulta dal censimento generale della popolazione del 2001 rispettivamente per 618 per la Camera dei deputati e 309 per il Senato della Repubblica, previa applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 57, comma 3, della Costituzione (colonna seggi spettanti 2005 delle tabb. 1 e 3);
- b) determinazione del numero dei collegi uninominali nella misura di $\frac{3}{4}$ dei seggi spettanti, che si ottengono sempre distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione/regione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, assumendo però come base di calcolo per ciascuna circoscrizione e regione rispettivamente 630 seggi complessivi per la Camera e 315 per il Senato (colonna seggi uninominali 2005 delle tabb. 2 e 4);
- c) calcolo del numero dei seggi della parte proporzionale per ciascuna circoscrizione e regione come differenza tra i seggi spettanti in totale e quelli uninominali determinati al punto precedente (colonna seggi proporzionali 2005 delle tabb. 2 e 4).

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 1 - Assegnazione dei seggi alle regioni del Senato della Repubblica sulla base del censimento 2001 e dell'istituzione della circoscrizione Estero

Calcolo Seggi spettanti alle regioni di cui all'art. 57, c. 3, Cost.

Regione	Popolazione 2001	Quozienti non interi	Quozienti interi	Resti (*)	Seggi spettanti 2005	Seggi assegnati 1993	Differenza Seggi 2005 - 1993
Valle d'Aosta	119.548	-	-	-	1	1	0
Trentino-Alto Adige	940.016	-	-	-	7	7	0
Friuli-Venezia Giulia	1.183.764	-	-	-	7	7	0
Umbria	825.826	-	-	-	7	7	0
Molise	320.601	-	-	-	2	2	0
Basilicata	597.768	-	-	-	7	7	0
Tot. parziale [1]	3.987.523				31	31	0

Calcolo seggi spettanti per ciascuna regione (escluse quelle di cui all'art.57, c. 3, Cost.)

Regione	Popolazione 2001	Quozienti non interi	Quozienti interi	Resti (*)	Seggi spettanti 2005	Seggi assegnati 1993	Differenza Seggi 2005 - 1993
Piemonte	4.214.677	22,10375	22	19.783	22	23	-1
Lombardia	9.032.554	47,37097	47	70.735	47	47	0
Veneto	4.527.694	23,74536	23	142.123	24	23	+1
Liguria	1.571.783	8,24317	8	46.367	8	9	-1
Emilia-Romagna	3.983.346	20,89054	20	169.806	21	21	0
Toscana	3.497.806	18,34414	18	65.620	18	19	-1
Marche	1.470.581	7,71241	7	135.842	8	8	0
Lazio	5.112.413	26,81190	26	154.811	27	28	-1
Abruzzo	1.262.392	6,62058	6	118.330	7	7	0
Campania	5.701.931	29,90361	29	172.298	30	30	0
Puglia	4.020.707	21,08648	21	16.490	21	22	-1
Calabria	2.011.466	10,54907	10	104.696	10	11	-1
Sicilia	4.968.991	26,05973	26	11.389	26	27	-1
Sardegna	1.631.880	8,55835	8	106.464	9	9	0
Totale parziale	53.008.221		271		278	284	-6
Tot. parziale [1] Regioni di cui all'art.57, c. 3, Cost.	3.987.523				31	31	
Totale Italia	56.995.744				309	315	
Estero					6	0	
Totale Generale					315	315	

(*) I numeri in grassetto sono i resti più alti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla regione

Tab. 2 - Assegnazione dei seggi uninominali e proporzionali alle regioni del Senato della Repubblica

Calcolo Seggi uninominali per le regioni di cui all'art. 57, c. 3, Cost.				
Regione	Seggi spettanti 1993 e 2005	Calcolo dei 3/4	Seggi uninominali 1993 e 2005	Seggi proporzionali 1993 e 2005
Valle d'Aosta	1	per legge	1	0
Trentino-Alto Adige	7	per legge	6	1
Friuli-Venezia Giulia	7	5,25	5	2
Umbria	7	5,25	5	2
Molise	2	per legge	2	0
Basilicata	7	5,25	5	2
Totale parziale [1]	31		24	7

Calcolo Seggi uninominali per regione (escluse quelle di cui all'art. 57, c. 3, Cost.)											Calcolo Seggi proporzionali					
Totale popolazione regioni / [315 - 31 = 284]											< Art. 22 L. 27 - 12 - 2001 n. 459 >					
Regione	Popolazione 2001	Quozienti non interi	Quozienti interi	Resti (*)	Seggi spettanti (base 315)	Calcolo dei 3/4	Seggi uninominali 2005	Seggi pro-porzionali 2005	Seggi uni-nominali 1993	Differenza Seggi uninominali 2005 - 1993	Regione	Seggi spettanti (base 309)	Seggi uni-nominali 2005	Seggi pro-porzionali 2005	Seggi pro-porzionali 1993	Differenza Seggi pro-porzionali 2005 - 1993
Piemonte	4.214.677	22,58076	22	108.406	23	17,25	17	6	17	0	Piemonte	22	17	5	6	-1
Lombardia	9.032.554	48,39326	48	73.416	48	36,00	36	12	35	+1	Lombardia	47	36	11	12	-1
Veneto	4.527.694	24,25780	24	48.125	24	18,00	18	6	17	+1	Veneto	24	18	6	6	0
Liguria	1.571.783	8,421064	8	78.593	8	6,00	6	2	6	0	Liguria	8	6	2	3	-1
Emilia-Romagna	3.983.346	21,34137	21	63.723	21	15,75	15	6	15	0	Emilia-Romagna	21	15	6	6	0
Toscana	3.497.806	18,74002	18	138.129	19	14,25	14	5	14	0	Toscana	18	14	4	5	-1
Marche	1.470.581	7,87886	7	164.040	8	6,00	6	2	6	0	Marche	8	6	2	2	0
Lazio	5.112.413	27,39052	27	72.898	27	20,25	20	7	21	-1	Lazio	27	20	7	7	0
Abruzzo	1.262.392	6,76345	6	142.500	7	5,25	5	2	5	0	Abruzzo	7	5	2	2	0
Campania	5.701.931	30,54895	30	102.470	31	23,25	23	8	22	+1	Campania	30	23	7	8	-1
Puglia	4.020.707	21,54154	21	101.084	21	15,75	15	6	16	-1	Puglia	21	15	6	6	0
Calabria	2.011.466	10,77674	10	144.979	11	8,25	8	3	8	0	Calabria	10	8	2	3	-1
Sicilia	4.968.991	26,62211	26	116.125	27	20,25	20	7	20	0	Sicilia	26	20	6	7	-1
Sardegna	1.631.880	8,74305	8	138.690	9	6,75	6	3	6	0	Sardegna	9	6	3	3	0
Totale parziale	53.008.221		276		284		209	75	208	+1	Totale parziale	278	209	69	76	-7
											Totale parziale [1]	31	24	7		
											Tot. Italia	309	233	76		
											Esteri	6	0	6		
											Totale Generale	315	233	82		

(*) I numeri in grassetto sono i resti più alti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla regione

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 3 - Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni della Camera dei deputati sulla base del censimento 2001 e dell'istituzione della circoscrizione Estero.

Calcolo Seggi spettanti a ciascuna circoscrizione							
Circoscrizione	Popolazione 2001	Quozienti non interi	Quozienti interi	Resti (*)	Seggi spettanti 2005	Seggi assegnati 1993	Differenza Seggi 2005-1993
I Piemonte 1	2.165.619	23,48165	23	44.421	24	25	-1
II Piemonte 2	2.049.058	22,21779	22	20.086	22	23	-1
III Lombardia 1	3.707.210	40,19702	40	18.170	40	41	-1
IV Lombardia 2	3.920.190	42,50634	42	46.698	43	42	+1
V Lombardia 3	1.405.154	15,23599	15	21.764	15	15	0
VI Trentino Alto-Adige	940.016	10,19253	10	17.756	10	10	0
VII Veneto 1	2.713.294	29,42006	29	38.740	29	29	0
VIII Veneto 2	1.814.400	19,67341	19	62.106	20	20	0
IX Friuli Venezia-Giulia	1.183.764	12,83547	12	77.052	13	13	0
X Liguria	1.571.783	17,04273	17	3.941	17	19	-2
XI Emilia-Romagna	3.983.346	43,19114	43	17.628	43	43	0
XII Toscana	3.497.806	37,92646	37	85.444	38	39	-1
XIII Umbria	825.826	8,95437	8	88.018	9	9	0
XIV Marche	1.470.581	15,94541	15	87.191	16	16	0
XV Lazio 1	3.700.424	40,12344	40	11.384	40	42	-2
XVI Lazio 2	1.411.989	15,31010	15	28.599	15	15	0
XVII Abruzzo	1.262.392	13,68803	13	63.454	14	14	0
XVIII Molise	320.601	3,47625	3	43.923	3	4	-1
XIX Campania 1	3.059.196	33,17065	33	15.738	33	33	0
XX Campania 2	2.642.735	28,65499	28	60.407	29	29	0
XXI Puglia	4.020.707	43,59624	43	54.989	44	45	-1
XXII Basilicata	597.768	6,48156	6	44.412	6	7	-1
XXIII Calabria	2.011.466	21,81018	21	74.720	22	23	-1
XXIV Sicilia 1	2.383.132	25,84013	25	77.482	26	27	-1
XXV Sicilia 2	2.585.859	28,03829	28	3.531	28	28	0
XXVI Sardegna	1.631.880	17,69436	17	64.038	18	18	0
XXVII Valle d'Aosta	119.548	1,29625	1	27.322	1	1	0
Totale Italia	56.995.744		605		618	630	-12
Estero					12	0	
Totale Generale					630	630	

(*) I numeri in grassetto sono i resti più alti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla circoscrizione

Tab. 4 - Assegnazione dei seggi uninominali e proporzionali alle circoscrizioni della Camera dei Deputati

Calcolo Seggi uninominali per ciascuna circoscrizione										Calcolo Seggi proporzionali				
Circoscrizione	Popolazione 2001	Quozienti non interi	Quozienti interi	Resti (*)	Seggi spettanti (base 630)	Calcolo dei 3/4	Seggi uninominali 2005	Seggi uni-nominali 1993	Differenza Seggi uninominali 2005 - 1993	Seggi spettanti (base 618)	Seggi uninominali 2005	Seggi proporzionali 2005	Seggi proporzionali 1993	Differenza Seggi proporzionali 2005 - 1993
I Piemonte 1	2.165.619	23,9377	23	84.832	24	18,00	18	19	- 1	24	18	6	6	0
II Piemonte 2	2.049.058	22,6493	22	58.740	23	17,25	17	17	0	22	17	5	6	-1
III Lombardia 1	3.707.210	40,9777	40	88.450	41	30,75	31	31	0	40	31	9	10	-1
IV Lombardia 2	3.920.190	43,3319	43	30.023	43	32,25	32	32	0	43	32	11	10	+1
V Lombardia 3	1.405.154	15,5319	15	48.119	16	12,00	12	11	+ 1	15	12	3	4	-1
VI Trentino Alto-Adige	940.016	10,3905	10	35.326	10	7,50	8	8	0	10	8	2	2	0
VII Veneto 1	2.713.294	29,9914	29	89.693	30	22,50	23	22	1	29	23	6	7	-1
VIII Veneto 2	1.814.400	20,0555	20	5.020	20	15,00	15	15	0	20	15	5	5	0
IX Friuli Venezia-Giulia	1.183.764	13,0847	13	7.667	13	9,75	10	10	0	13	10	3	3	0
X Liguria	1.571.783	17,3737	17	33.810	17	12,75	13	14	- 1	17	13	4	5	-1
XI Emilia-Romagna	3.983.346	44,0300	44	2.710	44	33,00	33	32	1	43	33	10	11	-1
XII Toscana	3.497.806	38,6630	38	59.984	39	29,25	29	29	0	38	29	9	10	-1
XIII Umbria	825.826	9,1283	9	11.605	9	6,75	7	7	0	9	7	2	2	0
XIV Marche	1.470.581	16,2551	16	23.077	16	12,00	12	12	0	16	12	4	4	0
XV Lazio 1	3.700.424	40,9027	40	81.664	41	30,75	31	32	- 1	40	31	9	10	-1
XVI Lazio 2	1.411.989	15,6074	15	54.954	16	12,00	12	11	1	15	12	3	4	-1
XVII Abruzzo	1.262.392	13,9539	13	86.295	14	10,50	11	11	0	14	11	3	3	0
XVIII Molise	320.601	3,5438	3	49.194	4	3,00	3	3	0	3	3	0	1	-1
XIX Campania 1	3.059.196	33,8149	33	73.719	34	25,50	26	25	1	33	26	7	8	-1
XX Campania 2	2.642.735	29,2115	29	19.134	29	21,75	22	22	0	29	22	7	7	0
XXI Puglia	4.020.707	44,4429	44	40.071	44	33,00	33	34	- 1	44	33	11	11	0
XXII Basilicata	597.768	6,6074	6	54.954	7	5,25	5	5	0	6	5	1	2	-1
XXIII Calabria	2.011.466	22,2338	22	21.148	22	16,50	17	17	0	22	17	5	6	-1
XXIV Sicilia 1	2.383.132	26,3420	26	30.938	26	19,50	20	20	0	26	20	6	7	-1
XXV Sicilia 2	2.585.859	28,5828	28	52.727	29	21,75	22	21	+ 1	28	22	6	7	-1
XXVI Sardegna	1.631.880	18,0380	18	3.438	18	13,50	14	14	0	18	14	4	4	0
XXVII Valle d'Aosta	119.548	1,3214	1	29.079	1	0,75	1	1	0	1	1	0	0	0
Totale Italia	56.995.744	630	617		630		477	475	+ 2	618	477	141	155	-14
Estero										12		12		
Totale Generale										630	477	153	155	

(*)I numeri in grassetto sono i resti più alti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla circoscrizione

4. I criteri guida per la revisione dei collegi

Dopo aver definito il numero di seggi assegnati a circoscrizioni e regioni, la Commissione ha preliminarmente individuato i criteri da seguire nel lavoro di revisione dei collegi.

4.1. I criteri indicati dalle leggi del 1993

L'articolo 7, comma 1, della legge n. 276 del 1993 e l'articolo 7, comma 1, della legge n. 277 del 1993 prevedono i principi e criteri direttivi da seguire per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione per la Camera dei deputati e di ciascuna regione per il Senato della Repubblica.

Tali principi e criteri direttivi implicano che, nella determinazione di ogni collegio, siano garantiti⁷:

1. la coerenza del bacino territoriale dal punto di vista economico-sociale e storico-culturale;
2. la continuità territoriale, fatto salvo il caso di territori insulari;
3. la indivisibilità del territorio comunale (salvo il caso dei comuni che, per dimensione demografica, comprendano al loro interno più di un collegio);
4. la tutela delle eventuali minoranze linguistiche riconosciute;
5. il contenimento della dimensione demografica in un intervallo di oscillazione che non si discosti, per eccesso o per difetto, dal 10% della dimensione demografica media dei collegi della regione per il Senato o della circoscrizione per la Camera;
6. il rispetto dei confini provinciali.

Hanno sicuramente carattere di "oggettività" i criteri sub 2, 3 e 5 – continuità territoriale; indivisibilità del territorio comunale; dimensione demografica del collegio entro l'intervallo di oscillazione ammesso; il criterio sub 1 - la coerenza del bacino territoriale - comporta la valutazione delle caratteristiche socio-economiche e storico-culturali del territorio, quindi di variabili che implicano un innegabile margine di discrezionalità; il criterio sub 4 - la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute - si presenta come criterio non oggettivo, che non specifica quale sia la condizione sufficiente ad accertare che in una determinata zona sia presente o meno una minoranza linguistica riconosciuta⁸. In ordine al criterio sub 4, si evidenzia che la legge n. 276 del 1993 per l'elezione al Senato prevede che "l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorire l'accesso alla rappresentanza anche in deroga" agli altri principi e i criteri direttivi; "a tal

⁷ La Commissione per la determinazione dei collegi uninominali del 1993 ha individuato un ulteriore criterio: riferimento a suddivisioni territoriali esistenti (confini amministrativi: comuni, province e aree subcomunali) [cfr. Indicazioni formulate al Governo della Repubblica per la determinazione dei collegi elettorali uninominali per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati contenute nella Relazione del 23 ottobre 1993, pag. 14, argomenti sub. lett g].

⁸ In applicazione di tale criterio la Commissione ha ritenuto di considerare quali "minoranze linguistiche riconosciute" quelle sulla cui consistenza esistano dati ufficiali ricavabili dalle rilevazioni del censimento sulla popolazione 2001, in base alla dichiarazione di appartenenza alle medesime da parte dei singoli.